

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

**ISTITUTO COMPRENSIVO MANGONE - GRIMALDI**

**Scuola dell'Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di 1° Grado ad indirizzo musicale**

Via Provinciale s.n.c. Piano Lago 87050 Mangone (CS)

Tel. e Fax 0984/969171 E.Mailcsic851003@istruzione.it

PEC csic851003@pec.istruzione.it

Codice Fiscale 99332920786 Cod. Mecc. CSIC851003

AI PERSONALE SCOLASTICO  
AL SITO WEB

## **Oggetto: CONGEDO PARENTALE. CHIARIMENTI**

Il congedo parentale è un periodo di astensione facoltativo dal lavoro concesso ai genitori per prendersi cura del bambino nei suoi primi anni di vita e soddisfare i suoi bisogni affettivi e relazionali.

Il congedo parentale è rivolto a lavoratrici e lavoratori **dipendenti**

### **DECORRENZA E DURATA**

Il congedo parentale spetta ai genitori, che siano in costanza di rapporto di lavoro, entro i primi 14 anni di vita del bambino per un **periodo complessivo**, tra i due genitori, non superiore a **dieci mesi, elevabili a 11** se il padre lavoratore si astiene dal lavoro per un periodo, continuativo o frazionato, di almeno tre mesi. I periodi di congedo parentale possono essere fruiti dai genitori anche contemporaneamente.

Nell'ambito dei suddetti limiti complessivi, il diritto di astenersi dal lavoro spetta:

- alla **madre** lavoratrice dipendente per un periodo - continuativo o frazionato - di massimo **sei mesi**;
- al **padre** lavoratore dipendente per un periodo - continuativo o frazionato - di massimo **sei mesi**, che possono diventare **sette** in caso di astensione dal lavoro per un periodo di almeno tre mesi;
- al padre lavoratore dipendente, anche durante il periodo di astensione obbligatoria della madre (a partire dal giorno successivo al parto) e anche se la stessa non lavora;
- al **genitore solo** (padre o madre) per un periodo continuativo o frazionato di massimo **11 mesi**. L'articolo 32, comma 1, lettera c), del d.lgs. 151/2001 precisa che per genitore solo deve intendersi anche il genitore nei confronti del quale sia stato disposto, ai sensi dell'articolo 337-quater del Codice civile, l'affidamento esclusivo del figlio (**circolare INPS 27 ottobre 2022, n. 122**).

Ai lavoratori dipendenti che siano genitori adottivi o affidatari, il congedo parentale spetta con le stesse modalità descritte sopra, entro i primi 14 anni dall'ingresso del minore nella famiglia, indipendentemente dall'età del bambino all'atto dell'adozione o affidamento, e non oltre il compimento della sua maggiore età.

In caso di **parto, adozione o affidamento plurimi**, il diritto al congedo parentale spetta alle stesse condizioni per ogni bambino.

L'art. 32, comma 1-bis, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 prevede la possibilità di frazionare a ore il congedo parentale, rinviando, tuttavia, alla contrattazione collettiva di settore la

determinazione delle modalità di fruizione del congedo su base oraria, i relativi criteri di calcolo e l'equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa.

L'art. 32, comma 1-ter, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 prevede che i genitori lavoratori dipendenti, in assenza di contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, possano fruire del congedo parentale su base oraria per metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente quello di inizio del congedo parentale.

La legge di bilancio 2023 ha disposto l'aumento, dal 30% all'80% della retribuzione, dell'indennità di congedo parentale per un mese da fruire entro il sesto anno di vita del figlio (o entro sei anni dall'ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età).

La norma si applica ai lavoratori dipendenti che hanno terminato il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità dopo il 31 dicembre 2022.

La legge di bilancio 2024 ha disposto l'elevazione, dal 30% al 60% della retribuzione, dell'indennità di congedo parentale per un ulteriore mese, da fruire entro il sesto anno di vita del figlio o entro sei anni dall'ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età. Solo per il 2024 l'elevazione dell'indennità di congedo parentale per l'ulteriore mese è stata pari all'80% della retribuzione. La norma si applica ai lavoratori dipendenti che hanno terminato il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità dopo il 31 dicembre 2023.

La legge di bilancio 2025 (art. 1, commi 217 e 218 della legge 30 dicembre 2024, n. 207), ha elevato dal 60% all'80% la maggiorazione dell'indennità dell'ulteriore mese di congedo parentale previsto dalla legge di bilancio 2024, e ha disposto l'elevazione dell'indennità di congedo parentale dal 30% all'80% per un ulteriore mese.

La novità è applicabile ai soli lavoratori dipendenti, sia del settore pubblico che privato che rispettivamente hanno terminato o terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, successivamente al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024.

## QUANTO SPETTA

Ai genitori lavoratori dipendenti spetta:

- un'indennità pari al **30% della retribuzione media giornaliera (di cui tre mesi indennizzabili all'80%)**, calcolata in base alla retribuzione del mese precedente l'inizio del periodo di congedo, **entro i 14 anni di età del bambino** (o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) e per un periodo massimo complessivo (madre e/o padre) di **nove mesi**, di cui:
  - alla **madre** spetta un periodo indennizzabile di **tre mesi, non trasferibili** all'altro genitore, da fruire entro il quattordicesimo anno di vita del bambino o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento;
  - al **padre** spetta un periodo indennizzabile di **tre mesi, non trasferibili** all'altro genitore, fino al quattordicesimo anno di vita del bambino o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento;
  - a **entrambi i genitori** spetta, in alternativa tra loro, un **ulteriore** periodo indennizzabile della durata complessiva di **tre mesi**;
  - al **genitore solo** sono riconosciuti **nove mesi** di congedo parentale indennizzati al 30% della retribuzione;

- per i periodi di congedo ulteriori rispetto ai nove mesi indennizzati, spetta un'indennità pari al 30% della retribuzione media giornaliera, solo se il **reddito individuale** del genitore richiedente è **inferiore a 2,5 volte l'importo annuo del trattamento minimo di pensione**.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott.ssa Mariella Chiappetta

